

## COSA PUO' FARE L'EDUCATORE?

Con la Legge 205/17 commi 594/601, si sanciscono giuridicamente le professioni di Pedagogista e di Educatore socio-pedagogico, i cui ambiti di intervento professionale sono stati ulteriormente definiti e perfezionati con il comma 517 della legge di bilancio del 2019 che li ri-estende all'ambito **socio-sanitario** "limitatamente agli aspetti socio-educativi".

E' il comma 594 della sopracitata legge, a delineare chiaramente tali ambiti professionali:

*"L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.*

*Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale".*

La legge di stabilità 2019 [legge 145/2018](#) introduce nuove norme sull'esercizio della professione di educatore.

517. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».

Il comma 517 chiarisce che:

- laureati in classe L19
- pedagogisti
- coloro che stanno conseguendo la qualifica di educatori tramite i 60 cfu erogati presso le Università
- coloro che possono fregiarsi per i casi previsti dalla legge del titolo di educatore socio pedagogico

possono esercitare la loro professione “nei servizi e nei presidi **socio-sanitari e della salute** limitatamente agli aspetti socio-educativi”

539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

**Con il comma 539 si riconosce l'equipollenza al diploma del corso di laurea nella classe L/SNT2 dei diplomi rilasciati dai corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000 o comunque conseguiti entro il 2005.**

Quindi gli operatori che hanno frequentato questi corsi possono:

- esercitare la professione di educatore professionale socio sanitario
- accedere alla formazione post-base
- iscriversi all'albo istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018. n. 3